

TERMINI E CONDIZIONI

relativi alle Obbligazioni di cui al Prospetto di Base relativo al programma di offerta e di quotazione denominato: Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente; Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente; Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto; Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *cap e/o floor*; Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *cap e/o floor* di

Cassa depositi e prestiti S.p.A. depositato presso la CONSOB in data 26 novembre 2018, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0485791/18 del 22 novembre 2018, come modificato dal supplemento depositato presso la CONSOB in data 3 giugno 2019, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0305841/19 del 30 maggio 2019.

Le disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e gli Obbligazionisti, i diritti connessi alle Obbligazioni e le caratteristiche delle stesse sono composte dai presenti Termini e Condizioni e dalle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

Descrizione, Codice ISIN, Valore Nominale, numero dei Titoli, Valore Nominale

I Titoli oggetto del Programma sono obbligazioni *senior* (le "**Obbligazioni**").

I Titoli possono essere obbligazioni a tasso fisso costante (le "**Obbligazioni a Tasso Fisso Costante**"), obbligazioni a tasso fisso crescente (le "**Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente**"), obbligazioni a tasso fisso decrescente (le "**Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente**"), obbligazioni a tasso fisso con andamento misto (le "**Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto**"), obbligazioni a tasso variabile con possibilità di *cap e/o floor* (le "**Obbligazioni a Tasso Variabile**") o obbligazioni a tasso misto con possibilità di *cap e/o floor* (le "**Obbligazioni a Tasso Misto**") (tutte, congiuntamente, le "**Obbligazioni**" o i "**Titoli**").

Le Obbligazioni offerte e/o quotate ai sensi del Programma sono titoli emessi ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lett. a), e comma 24 (quest'ultimo comma come modificato dall'art. 22-*quinquies*, comma 1, lett. a) del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (Decreto Competitività) e come successivamente modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; le Obbligazioni sono pertanto soggette al regime fiscale descritto alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del Prospetto di Base la cui applicabilità alle Obbligazioni è subordinata ai limiti di emissione (*inter alia*, ammontare nominale massimo complessivo non superiore a 5.000.000.000 di Euro) previsti dal decreto del Direttore Generale del Tesoro prot. n. 13592 del 18 febbraio 2015.

Inoltre, i Titoli, diversamente da altri debiti assunti dall'Emittente, quali a titolo esemplificativo quelle relative ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, non sono assistite dalla garanzia dello Stato italiano.

Le Obbligazioni potranno essere emesse in una o più *tranche*. Le Condizioni Definitive riporteranno il numero della serie, il numero della tranche, ivi incluse eventuali informazioni sulla fungibilità con una serie esistente, e il rispettivo Valore Nominale Complessivo.

Le Condizioni Definitive riportano inoltre la data di emissione, ovvero le modalità secondo cui è resa nota la medesima, (la "**Data di Emissione**"), la data di scadenza, ovvero le modalità secondo cui è resa nota la medesima, (la "**Data di Scadenza**") e le informazioni relative alla determinazione ed al pagamento degli interessi, il numero di

Obbligazioni oggetto dell'Offerta e/o della Quotazione, il Codice ISIN e il valore nominale (il "**Valore Nominale**") di ciascuna Obbligazione.

Legislazione in base alla quale i Titoli sono creati

Le Obbligazioni sono emesse e create in Italia e le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, riportate nei presenti Termini e Condizioni e nelle Condizioni Definitive, sono sottoposte alla legge italiana e devono essere interpretate secondo la medesima legge.

L'autorità giudiziaria di Roma ha competenza esclusiva a conoscere e decidere ogni controversia, e transigere ogni lite relativa alle Obbligazioni. L'assoggettamento alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria di Roma non può limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto di ciascun Obbligazionista di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo Obbligazionista, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato ai sensi della vigente normativa applicabile.

In particolare, ove l'Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato (il "**Codice del Consumo**"), il foro competente sarà quello di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 84 del Decreto Legge n. 69/2013 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013), per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

In particolare per la risoluzione di controversie relative all'osservanza degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio di un'attività o di un servizio di investimento da parte del Collocatore, l'investitore – purché non rientri tra le controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del Testo Unico della Finanza – può ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("**ACF**") previsto dal Decreto Legislativo n. 130 del 2015 ed istituito presso la CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'investitore può fare ricorso all'ACF, senza peraltro obbligo di assistenza legale, dopo aver presentato reclamo al Collocatore. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro. Sono inoltre esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte del Collocatore degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione dell'ACF, può comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Per ulteriori dettagli sulla procedura presso l'ACF l'investitore può consultare il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it).

Si precisa che tale procedura non può essere esperita nei confronti dell'Emittente.

Forma degli strumenti finanziari e regime di circolazione

Le Obbligazioni sono titoli al portatore, emesse in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e/o integrato, (il "**Testo Unico**") e della relativa normativa regolamentare di attuazione, e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. con sede

in Milano, Piazza Affari 6 (il "**Sistema di Gestione Accentrata**"). Non sono emessi certificati rappresentativi delle Obbligazioni; è tuttavia salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lett. b) del Testo Unico.

Il trasferimento delle Obbligazioni avviene mediante registrazione sui conti accessi, presso Monte Titoli S.p.A., dagli intermediari aderenti al Sistema di Gestione Accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli S.p.A., sul quale le Obbligazioni risultano essere accreditate, è considerato il legittimo titolare delle stesse ed è autorizzato ad esercitare i diritti alle stesse collegate.

Valuta di emissione dei Titoli

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

Status dei Titoli e *Ranking*

I diritti inerenti alle Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati), dell'Emittente già contratti o futuri.

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento dell'Emittente non garantita e non subordinata e non sono state previste garanzie o altri impegni relativamente a qualsiasi pagamento dovuto dall'Emittente ai sensi delle Obbligazioni (sia legato al rimborso delle Obbligazioni che al pagamento degli interessi). Le Obbligazioni non sono strumenti bancari.

Inoltre, le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e, diversamente da altri debiti assunti dall'Emittente quali a titolo esemplificativo quelle relative ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, non sono garantite dallo Stato italiano.

Non è prevista inoltre limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito emessi dall'Emittente diversi dalle Obbligazioni. Eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazione a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori chirografari. Al riguardo, ove tali garanzie fossero prestate da terzi, come avviene nel caso dei Libretti di Risparmio Postale e dei Buoni Fruttiferi Postali che sono garantiti dallo Stato italiano, il diritto di regresso nei confronti dell'Emittente, riconosciuto ai terzi prestatori di garanzia in caso di escussione della medesima, comporterebbe una riduzione del patrimonio dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni. Con riferimento ai titoli emessi da CDP e garantiti dallo Stato italiano, si rinvia a quanto esposto nel Capitolo 4 del Documento di Registrazione e, in particolare, al Paragrafo 4.4 "*Rischio legato all'indebitamento esistente*".

Diritti connessi ai Titoli e relative limitazioni

Le Obbligazioni incorporano i diritti e i benefici previsti dalle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, riportate nei presenti Termini e Condizioni e nelle Condizioni Definitive che sono sottoposte alla legge italiana nonché ai benefici e ai diritti propri della stessa, quali il diritto alla percezione degli interessi ed al rimborso del capitale.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni fissate nelle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, riportate nei presenti Termini e Condizioni e nelle Condizioni Definitive e attribuisce i diritti e i benefici incorporati nelle Obbligazioni medesime.

Non esistono ulteriori diritti connessi alle Obbligazioni, salvo quanto prima precisato. In particolare, non è prevista la conversione delle Obbligazioni in altri titoli.

L'Emittente potrà apportare a dette disposizioni, e conseguentemente alle caratteristiche delle Obbligazioni le modifiche necessarie od opportune al fine di recepire la vigente disciplina applicabile alle Obbligazioni, come di seguito previsto al successivo Articolo 10.1.

In ogni caso, le modifiche, integrazioni e comunicazioni relative alle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente sono rese note nei modi previsti al successivo Articolo 10.2.

Tasso di interesse

7.1 Data di Godimento e Date di Pagamento degli Interessi

Le Obbligazioni maturano interessi, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, a decorrere dalla data indicata nelle Condizioni Definitive (la "**Data di Godimento**").

Le date di pagamento degli interessi sono indicate nelle Condizioni Definitive (le "**Date di Pagamento degli Interessi**").

Sono altresì indicate nelle Condizioni Definitive la Base di Calcolo, la Convenzione di Calcolo e la definizione di Giorno Lavorativo applicabili ai Titoli.

7.2 Termine di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne il pagamento degli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla relativa Data di Pagamento degli Interessi. Per quanto concerne il pagamento del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

7.3 Modalità di Calcolo degli interessi

Si descrivono di seguito le modalità di calcolo degli interessi a seconda che si tratti di Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto, Obbligazioni a Tasso Variabile o Obbligazioni a Tasso Misto.

* * *

A. Obbligazioni a Tasso Fisso Costante

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Costante maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse costante predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo che sono indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una "**Cedola a Tasso Fisso Costante**").

Le Cedole a Tasso Fisso Costante sono corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive riportano il tasso di interesse, la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso Costante.

Il tasso di interesse delle Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, sarà indicato nelle Condizioni Definitive come valore prefissato.

* * *

B. Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse crescente predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo che sono indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una "**Cedola a Tasso Fisso Crescente**").

Le Cedole a Tasso Fisso Crescente sono corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive riportano i tassi di interesse applicabili alle rispettive Date di Pagamento degli Interessi, nonché la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso Crescente.

I tassi di interesse delle Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente saranno indicati nelle Condizioni Definitive come valori prefissati.

* * *

C. Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse decrescente predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una "**Cedola a Tasso Fisso Decrescente**").

Le Cedole a Tasso Fisso Decrescente sono corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive riportano i tassi di interesse applicabili alle rispettive Date di Pagamento degli Interessi, nonché la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso Decrescente.

I tassi di interesse delle Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente saranno indicati nelle Condizioni Definitive come valori prefissati.

* * *

D. Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto

Le Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive, il cui andamento, nel corso

della vita delle Obbligazioni, include almeno due delle seguenti modalità: (i) costante (secondo quanto indicato al precedente Paragrafo "B. *Obbligazioni a Tasso Fisso Costante*"); (ii) crescente (secondo quanto indicato al precedente Paragrafo "C. *Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente*"); (iii) decrescente (secondo quanto indicato al precedente Paragrafo "D. *Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente*") (ciascuna, una "**Cedola a Tasso Fisso con Andamento Misto**").

Le Cedole a Tasso Fisso con Andamento Misto sono corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive riportano i valori dei tassi di interesse applicabili alle rispettive Date di Pagamento degli Interessi, nonché la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso con Andamento Misto.

* * *

E. Obbligazioni a Tasso Variabile

Le Obbligazioni a Tasso Variabile maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando una delle formule sotto indicate, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo che sono indicate nelle Condizioni Definitive, (ciascuna, una "**Cedola a Tasso Variabile**"):

Obbligazioni ordinarie:

$$VN \times (P \times S \pm \text{Margine})$$

Obbligazioni strutturate nel caso in cui sia previsto un *Cap* (valore massimo):

$$VN \times \min (P \times S \pm \text{Margine}; \text{Cap})$$

Obbligazioni strutturate, nel caso in cui sia previsto un *Floor* (valore minimo):

$$VN \times \text{Max} (P \times S \pm \text{Margine}; \text{Floor})$$

Obbligazioni strutturate, nel caso in cui sia previsto un *Cap* (valore massimo) e un *Floor* (valore minimo):

$$VN \times \text{Max} [\text{Floor}; \min (P \times S \pm \text{Margine}; \text{Cap})]$$

Dove:

VN = Valore Nominale;

P = Fattore di Partecipazione (superiore, uguale o inferiore al 100% e comunque maggiore di 0) e, al Parametro di Riferimento indicato nelle Condizioni Definitive come ammontare prefissato;

S = valore assunto dal Parametro di Riferimento, espresso in percentuale, indicato nelle Condizioni Definitive alla/e data/e di rilevazione indicata/e nelle Condizioni Definitive (la "**Data di Rilevazione**");

Margine = valore (che può anche essere pari a zero), espresso in percentuale, indicato (se diverso da zero) nelle Condizioni Definitive, come ammontare prefissato;

Cap = valore massimo, espresso in percentuale, del tasso sulla base del quale le Cedole a Tasso Variabile sono calcolate, indicato nelle Condizioni Definitive come ammontare prefissato;

Floor = valore minimo, espresso in percentuale, del tasso sulla base del quale le Cedole a Tasso Variabile sono calcolate, indicato nelle Condizioni Definitive come ammontare prefissato.

Con riferimento alle Cedole a Tasso Variabile si precisa che il Fattore di Partecipazione sarà sempre maggiore di zero e non potrà mai avere valore negativo mentre il Margine potrà essere pari a zero (cioè nullo) ovvero avere un valore negativo. L'applicazione di un Margine negativo ovvero nullo non potrà in alcun modo avere come conseguenza che il valore della singola Cedola a Tasso Variabile sia inferiore a zero.

Le Cedole a Tasso Variabile possono essere corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Cedole a Tasso Variabile sono determinate applicando la Convenzione di Calcolo e la Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive.

Il valore di ciascuna Cedola a Tasso Variabile non può mai essere inferiore a zero.

* * *

F. Obbligazioni a Tasso Misto

Le Obbligazioni a Tasso Misto corrispondono, per una parte della durata delle Obbligazioni, una o più cedole a tasso variabile (di seguito "**Cedole Variabili**") e, per un'altra parte della durata delle Obbligazioni una o più cedole a tasso fisso costante e/o cedole a tasso fisso crescente e/o cedole a tasso fisso decrescente (di seguito, congiuntamente le "**Cedole Fisse**"). In particolare:

(i) Cedole Variabili

Le Obbligazioni a Tasso Misto maturano interessi lordi annui il cui importo è calcolato applicando una delle formule indicate al precedente Paragrafo "*E. Obbligazioni a Tasso Variabile*".

Le Cedole Variabili sono corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Il valore di ciascuna Cedola Variabile non può mai essere inferiore a zero.

(ii) Cedole Fisse

Le Obbligazioni maturano interessi lordi annui, il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse predeterminato che, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive, può essere: (i) costante (secondo quanto indicato al precedente Paragrafo "*B. Obbligazioni a Tasso Fisso Costante*"); e/o (ii) crescente (secondo quanto indicato al precedente Paragrafo "*C. Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente*"); e/o (iii) decrescente (secondo quanto indicato al precedente Paragrafo "*D. Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente*").

Le Cedole Fisse sono corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Cedole Variabili e le Cedole Fisse sono determinate applicando la Convenzione di Calcolo e la Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive.

* * *

7.4 Informazioni relative al Parametro di Riferimento per le Obbligazioni a Tasso Variabile o a Tasso Misto

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile o a Tasso Misto, le Condizioni Definitive indicano il Parametro di Riferimento al cui valore sono indicizzate le Cedole a Tasso Variabile o le Cedole Variabili.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile o a Tasso Misto possono essere indicizzate ai seguenti Parametri di Riferimento:

tasso interbancario della valuta dell'Euro quali l'Eonia o l'Euribor, quest'ultimo di durata di tre o sei mesi, secondo quanto di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive;

tassi di interesse corrisposti su titoli governativi italiani di durata da tre mesi a trenta anni secondo quanto di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive;

il tasso annuale per le operazioni di *swap* in Euro da due a trenta anni ("Tasso Euro *Swap*" (IRS)), espresso in percentuale secondo quanto di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive;

il rendimento semplice lordo del BOT relativo all'asta effettuata in un mese solare di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive ed antecedente l'inizio del periodo di godimento di ciascuna cedola (il "**Mese di Riferimento**") ("**Rendimento d'asta BOT**"). Il rendimento dei BOT emessi in asta è reperibile sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito www.dt.tesoro.it oppure <http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/rendimento-bot199.htm>. Il rendimento d'asta del BOT eventualmente scelto come parametro di indicizzazione potrà essere il rendimento d'asta del BOT per durate generalmente di tre o sei mesi così come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive;

il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema fissato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ("**Tasso BCE**"). Il tasso BCE è reperibile sul quotidiano finanziario "MF" (alla voce "Tassi BCE" – "Operazioni di mercato aperto" – "Tasso di riferimento principale") o analoga stampa specialistica, nonché sul sito www.ecb.int oppure www.bancaditalia.it (nella sezione dedicata alla Banca Centrale/Operazioni di politica monetaria e di gestione della liquidità/Informazioni operative/Tassi ufficiali delle operazioni dell'Eurosistema).

Il valore del Parametro di Riferimento è rilevato dalle pagine dei principali circuiti telematici finanziari quali *Reuters*, *Bloomberg* o pubblicati in Italia dalla stampa specializzata alla/e Data/e di Rilevazione indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive riporteranno il Parametro di Riferimento e le sue fonti informative - dove poter ottenere informazioni sulla performance passata e futura del Parametro di Riferimento e sulla sua volatilità – (le "**Fonti informative**"), oltre alle specifiche modalità di calcolo e di liquidazione delle Cedole a Tasso Variabile e delle Cedole Variabili. Inoltre, qualora il Parametro di Riferimento sia costituito da uno o più indici di riferimento come definiti dal Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche (il "**Benchmark Regulation**"), le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all'articolo 29.2 del Benchmark Regulation. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno se (i) se l'amministratore del Parametro di Riferimento è incluso nel registro di cui all'articolo 36 del Benchmark Regulation o (ii) se si applicheranno le disposizioni transitorie di cui all'articolo 51 del Benchmark Regulation.

7.5 Eventi di turbativa del mercato ed eventi straordinari relativi al Tasso Variabile o al singolo Parametro di Riferimento

(i) Eventi di turbativa

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente al Parametro di Riferimento utilizzato ai fini della determinazione delle Cedole a Tasso Variabile o delle Cedole Variabili si verificano eventi perturbativi della regolare rilevazione del valore di tale Parametro di Riferimento – come specificati nelle Condizioni Definitive – (ciascuno di tali eventi un "**Evento di Turbativa**" relativamente al Parametro di Riferimento considerato), il valore del Parametro di Riferimento sarà determinato come indicato al successivo paragrafo "*Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul Parametro di Riferimento*" e specificato nelle Condizioni Definitive.

Tali interventi saranno improntati alla buona fede e alla prassi di mercato e saranno volti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi in modo da evitare pregiudizio agli interessi degli Obbligazionisti.

(ii) Eventi di natura straordinaria

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente al Parametro di Riferimento utilizzato ai fini della determinazione delle Cedole a Tasso Variabile o delle Cedole Variabili si verificano eventi di natura straordinaria – quali indicati nelle Condizioni Definitive – che modifichino la struttura o compromettano l'esistenza ovvero incidano sulla continuità di calcolo del valore del Parametro di Riferimento ovvero abbiano comunque natura straordinaria (ciascuno di tali eventi un "**Evento Straordinario**"), saranno effettuati, ove necessario, gli opportuni correttivi quali, a titolo esemplificativo, la sostituzione del Parametro di Riferimento, gli aggiustamenti e/o modifiche alla formula di calcolo applicabile (tra quelle indicate al Paragrafo "*E. Obbligazioni a Tasso Variabile*" e specificata di volta in volta nelle Condizioni Definitive), alle Date di Rilevazione o ad ogni altro elemento di calcolo utilizzato ai fini della relativa formula e della determinazione delle Cedole a Tasso Variabile o delle Cedole Variabili, secondo metodologie di generale accettazione e al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'Evento Straordinario e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni, il tutto secondo le modalità ed i termini specificati nelle Condizioni Definitive.

A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione di quanto potrà essere specificato nelle relative Condizioni Definitive, potrà costituire Evento Straordinario per un Parametro di Riferimento la modifica sostanziale delle modalità di calcolo o rilevazione del Parametro di Riferimento, la sospensione e/o definitiva interruzione del calcolo del Parametro di Riferimento ovvero la cessazione o modifica della relativa Fonte Informativa.

(iii) Pubblicazioni erronee del Parametro di Riferimento

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente ad uno o più dei Parametri di Indicizzazione utilizzati ai fini della determinazione delle Cedole a Tasso Variabile o delle Cedole Variabili siano pubblicati dalle relative Fonti Informative ad una Data di Rilevazione valori che siano oggetto di successiva correzione, l'Agente di Calcolo farà riferimento, per il calcolo delle Cedole Variabili, alla rilevazione quale corretta, purché tale rilevazione corretta sia tempestivamente pubblicata secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

(iv) Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul Parametro di Riferimento

Al verificarsi di fatti perturbativi della regolare rilevazione dei valori del Parametro di Riferimento, la rilevazione dei valori di tale Parametro di Riferimento avverrà da parte dell'Agente di Calcolo secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora in caso di Eventi di Turbativa il Parametro di Riferimento non fosse rilevabile nel giorno previsto, l'Agente di Calcolo utilizzerà – come indicato nelle relative Condizioni Definitive – a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (a) la prima rilevazione utile immediatamente antecedente o successiva il giorno di rilevazione originariamente previsto agendo in buona fede secondo la migliore prassi di mercato (o altra data indicata nelle Condizioni Definitive) come indicato nelle Condizioni Definitive; ovvero
- (b) una metodologia di rilevazione determinata secondo la migliore prassi di mercato in riferimento al Parametro di Riferimento in questione.

7.6 Agente per il Calcolo

Le Condizioni Definitive riportano il nome e l'indirizzo dell'agente per il calcolo, nominato dall'Emittente ai fini della determinazione delle Cedole e delle attività connesse (ivi incluse le determinazioni che influiscono sul valore della/e Cedola/e e dunque sul valore delle Obbligazioni, al ricorrere di Eventi di Turbativa del mercato) (l'“**Agente per il Calcolo**”).

L'Agente per il Calcolo potrà coincidere con l'Emittente, con il Responsabile del Collocamento o con il/i Collocatore/i o con il/i Collocatore/i Garante/i.

Per ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente avrà la facoltà di sostituire, al ricorrere di un ragionevole motivo, nel corso della durata del prestito medesimo, l'Agente per il Calcolo inizialmente indicato nelle Condizioni Definitive con un diverso Agente per il Calcolo, previa comunicazione da parte dell'Emittente stesso agli Obbligazionisti da pubblicarsi sul proprio sito *internet* e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. Con riferimento alla Singola Offerta e/o Singola Quotazione, l'Agente per il Calcolo opererà in buona fede, agendo con la diligenza del professionista, e attenendosi alla migliore prassi di mercato; le determinazioni e valutazioni dallo stesso operate s'intenderanno pienamente vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli Obbligazionisti, salva l'ipotesi di manifesta iniquità od erroneità.

Per ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente, laddove non svolga il ruolo di Agente per il Calcolo, non assumerà alcuna responsabilità in ordine alle attività connesse al Prestito Obbligazionario svolte dall'Agente per il Calcolo e, in particolare, con riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite dall'Agente per il Calcolo in relazione all'attività da questi svolta ai sensi del relativo Prestito Obbligazionario.

7.7 Descrizione della componente derivativa inerente il pagamento degli interessi implicita in alcune tipologie di Titoli

Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Floor

La componente derivativa implicita nelle Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con *Floor* è costituita dall'acquisto da parte dell'investitore di opzioni di tipo *floor* sul Parametro di Riferimento indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente moltiplicato per il Fattore di Partecipazione superiore, inferiore o uguale al 100% indicato nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Cap

La componente derivativa implicita nelle Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con *Cap* è costituita dalla vendita da parte dell'investitore di opzioni di tipo *cap* sul Parametro di Riferimento indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente moltiplicato per il Fattore di Partecipazione superiore, inferiore o uguale al 100% indicato nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Cap e Floor

La componente derivativa implicita nelle Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con *Cap* e *Floor* è costituita da una combinazione di opzioni di tipo *floor* e di tipo *cap*, rispettivamente acquistate e vendute dall'investitore sul

Parametro di Riferimento indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente moltiplicato per il Fattore di Partecipazione superiore, inferiore o uguale al 100% indicato nelle Condizioni Definitive.

Data di Scadenza e modalità di rimborso

La Data di Scadenza delle Obbligazioni sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni non potranno avere una durata superiore a 10 anni.

Qualora la Data di Scadenza cada in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, troverà applicazione la Convenzione di Calcolo specificata nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni sono rimborsate alla Data di Scadenza, senza deduzione di spese, in un'unica soluzione, per un ammontare pari almeno al 100% del Valore Nominale o al Prezzo di Emissione, se sopra la pari (il "**Prezzo di Rimborso**").

Rendimento

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario riporteranno il rendimento effettivo annuo a scadenza, al lordo dell'effetto fiscale.

Il rendimento effettivo, al lordo dell'effetto fiscale, che sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito Obbligazionario, sarà calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento a scadenza ("TIR") alla Data di Emissione delle Obbligazioni indicata nelle Condizioni Definitive e sulla base del Prezzo di Emissione o del Prezzo di Offerta.

Il TIR rappresenta quel tasso che rende equivalente la somma attualizzata dei flussi di cassa al Prezzo di Emissione o del Prezzo di Offerta, calcolato sul presupposto che l'investitore detenga le Obbligazioni fino a scadenza, reinvesta gli interessi pagati sulle Obbligazioni con il medesimo rendimento e nell'ipotesi di assenza di eventi di credito dell'Emittente.

Inoltre, ove previsto nelle Condizioni Definitive, il rendimento delle Obbligazioni può dipendere dal pagamento di Cedole Fisse.

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile e le Obbligazioni a Tasso Misto, in quest'ultimo caso per la sola componente di interessi a tasso variabile, il tasso interno di rendimento è funzione del Parametro di Riferimento prescelto. Il valore futuro del Parametro di Riferimento non è noto al momento dell'emissione e per la determinazione del rendimento si ipotizza che il suo valore resti costante per tutta la durata del prestito.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, il tasso annuo di rendimento effettivo delle Obbligazioni può dipendere anche dalla presenza di un eventuale *floor e/o cap*.

Organizzazioni rappresentative degli Obbligazionisti e altre informazioni

Non è prevista la costituzione di organizzazioni per rappresentare gli interessi degli Obbligazionisti.

10.1 Modifiche ai Termini e Condizioni delle Obbligazioni

Fermo restando l'obbligo, ove applicabile ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 94, comma 7, 95-bis e 113, comma 2, del Testo Unico, di predisporre un supplemento al Prospetto di Base, nel corso della vita delle Obbligazioni, l'Emittente può apportare ai Termini e Condizioni delle Obbligazioni, in buona fede, tenuto conto degli interessi degli Obbligazionisti e senza pregiudizio agli stessi, le modifiche necessarie od opportune alla luce della disciplina applicabile alle Obbligazioni (ivi inclusi, *inter alia*, i regolamenti e le istruzioni di qualsiasi mercato regolamentato

su cui sono quotate le Obbligazioni, nonché la disciplina applicabile alle Obbligazioni in caso di quotazione o negoziazione delle stesse su altra sede di negoziazione) o intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate ad eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo.

Le comunicazioni relative a tali modifiche saranno effettuate secondo le modalità indicate nel Paragrafo 10.2 "Comunicazioni".

10.2 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni di CDP ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla vigente normativa applicabile, mediante avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente, <http://www.cdp.it/Investitori/Risparmiatori/Obbligazioni-Cdp/Obbligazioni-CDP.kl>, e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

Per le Obbligazioni quotate, sono fatte salve le regole sulle comunicazioni previste dal rilevante mercato regolamentato.

Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli

Le Condizioni Definitive riportano gli estremi della delibera di emissione del Prestito Obbligazionario.

Data di Emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla data indicata nelle Condizioni Definitive (la "**Data di Emissione**").

Limitazioni della trasferibilità e/o della circolazione dei Titoli

Non sono previste restrizioni alla libera negoziabilità dei Titoli in Italia.

Regime fiscale

Fatto salvo quanto previsto dalla Clausola di Indennizzo per motivi fiscali, tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, previsti da norme italiane o straniere, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni, sono a esclusivo carico dell'investitore. Di conseguenza, qualora disposizioni di legge prevedano l'applicazione di ritenute fiscali o altri prelievi alla fonte su tali pagamenti, gli investitori potranno ricevere un importo inferiore a quello a cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo alle Obbligazioni.

L'Emittente non è tenuto ad operare ritenute di fonte italiana sui redditi di capitale corrisposti a valere sulle Obbligazioni salvo che, in considerazione della natura dell'investitore o della natura della transazione posta in essere dal medesimo investitore, non rivesta, ai sensi della normativa italiana, anche il ruolo di intermediario incaricato dell'applicazione delle ritenute. In tale caso l'Emittente opererà le ritenute con le aliquote e le modalità ai sensi della vigente normativa applicabile.

Ai sensi della Clausola di Indennizzo per motivi fiscali, l'Emittente si impegna a tenere indenne e manlevare i portatori delle Obbligazioni qualora, a seguito di provvedimenti o decisioni di qualsiasi Autorità competente, vi sia per essi un onere fiscale aggiuntivo effettivamente sopportato derivante da una più elevata tassazione sugli interessi e sugli altri proventi delle Obbligazioni rispetto alla maggiore tra: (i) quella derivante dall'applicazione dell'aliquota vigente sulle Obbligazioni alla data di pubblicazione del Prospetto di Base, conformemente al regime fiscale di seguito descritto e (ii) quella derivante dall'applicazione dell'aliquota *pro-tempore* vigente per i titoli pubblici di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 o quelli agli stessi assimilati.

ALLEGATO AI TERMINI E CONDIZIONI

Agente per i Pagamenti	Il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, incaricato dell'effettuazione dei pagamenti relativi alle Obbligazioni.
Agente per il Calcolo	Il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, incaricato della determinazione dei pagamenti relativi alle Obbligazioni.
Base di Calcolo (<i>Day Count Fraction</i>)	Indica con riferimento al calcolo dell'ammontare di interessi sulle Obbligazioni per qualsiasi periodo, la base di calcolo indicata nelle Condizioni Definitive.
Buoni Fruttiferi Postali	Ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, così come successivamente modificato ed integrato, i Buoni Fruttiferi Postali sono prodotti finanziari nominativi emessi da CDP e garantiti dallo Stato italiano liquidati, in linea capitale e interessi, alla relativa data di scadenza, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato a richiesta del titolare.
Cap o Tasso Massimo	Il valore massimo da applicarsi al tasso della Cedola, indicato nelle Condizioni Definitive.
Cedola	L'eventuale Cedola a Tasso Fisso Costante/Cedola a Tasso Fisso Crescente/Cedola a Tasso Fisso Decrescente/Cedola a Tasso Fisso con Andamento Misto /Cedola Fissa/Cedola Variabile.
Cedola a Tasso Fisso Costante	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, la cedola a tasso fisso calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo costante predeterminato, e l'ammontare così ottenuto, per la Base di Calcolo (<i>Day Count Fraction</i>), indicata nelle Condizioni Definitive.
Cedola a Tasso Fisso con Andamento Misto	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto, la cedola calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo predeterminato secondo almeno due delle seguenti modalità: (i) crescente; (ii) decrescente; (iii) costante, e l'ammontare così ottenuto, per la Base di Calcolo (<i>Day Count Fraction</i>), indicata nelle Condizioni Definitive.
Cedola a Tasso Fisso Crescente	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, la cedola calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo predeterminato crescente, e l'ammontare così ottenuto per la Base di Calcolo (<i>Day Count Fraction</i>) indicata nelle Condizioni Definitive.

Cedola a Tasso Fisso Decrescente	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, la cedola calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo predeterminato decrescente, e l'ammontare così ottenuto, per la Base di Calcolo (<i>Day Count Fraction</i>), indicata nelle Condizioni Definitive.
Cedola a Tasso Variabile	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, la cedola a tasso variabile determinata sulla base della rilevazione del Parametro di Riferimento secondo le modalità descritte alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.7.3 del Prospetto di Base.
Cedola Fissa	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto, la cedola a tasso fisso costante, crescente ovvero decrescente calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo predeterminato, un valore percentuale fisso lordo crescente predeterminato ovvero un valore percentuale fisso lordo decrescente predeterminato, e l'ammontare così ottenuto, per la Base di Calcolo (<i>Day Count Fraction</i>), indicata nelle Condizioni Definitive.
Cedola Variabile	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto, la cedola a tasso variabile determinata sulla base della rilevazione del Parametro di Riferimento secondo le modalità descritte alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.7.3 del Prospetto di Base.
Clausola di Indennizzo per motivi fiscali	La Clausola di Indennizzo per motivi fiscali prevede che, qualora durante la vita delle Obbligazioni, si renda applicabile ai portatori delle Obbligazioni, a seguito di provvedimenti o decisioni di qualsiasi Autorità competente, una più elevata tassazione sugli interessi e sugli altri proventi delle Obbligazioni rispetto alla maggiore tra (i) quella derivante dall'applicazione dell'aliquota vigente sulle Obbligazioni alla data di pubblicazione del Prospetto di Base, secondo quanto previsto al Paragrafo 3.14 del Prospetto di Base e (ii) quella derivante dall'applicazione dell'aliquota pro-tempore vigente per i titoli pubblici di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 o quelli agli stessi assimilati, l'Emittente terrà indenni e manleverà i portatori delle Obbligazioni dall'onere fiscale aggiuntivo da questi ultimi effettivamente sopportato. Salvo quanto sopra specificato, tutti gli oneri fiscali presenti o futuri che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni o, comunque, in conseguenza dell'investimento nelle stesse, sono e saranno ad esclusivo carico dei portatori delle Obbligazioni.
Collocatori	Le banche e gli intermediari finanziari, indicati nelle Condizioni Definitive, incaricati del collocamento delle Obbligazioni.

Collocatore/i Garante/i	<p>La/e banca/banche e l'/gli intermediario/i finanziario/i, indicati nelle Condizioni Definitive, che, oltre ad essere incaricati del collocamento delle Obbligazioni, hanno assunto nei confronti dell'Emittente specifici impegni di garanzia in relazione alla sottoscrizione delle medesime.</p>
Condizioni Definitive	<p>Le condizioni definitive relative all'offerta e/o quotazione delle Obbligazioni. Le Condizioni Definitive sono comunicate agli investitori e trasmesse all'autorità competente dall'Emittente, in occasione di ogni Singola Offerta e/o Singola Quotazione, entro l'inizio del Periodo di Offerta o entro la Quotazione, o comunque in conformità alla vigente normativa applicabile saranno messe a disposizione del pubblico sul sito <i>internet</i> dell'Emittente nonché negli altri eventuali luoghi indicati nelle Condizioni Definitive, quali, ad esempio, il sito <i>internet</i> del Responsabile del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i.</p>
CONSOB	<p>Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.</p>
Convenzione di Calcolo	<p>Ciascuna delle convenzioni di calcolo che sono indicate nelle Condizioni Definitive, fra cui quelle di seguito specificate:</p> <p><i>Following Business Day Convention</i>, indica che, ai fini del pagamento del Prezzo di Rimborso e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla suddetta data.</p> <p><i>Modified Following Business Day Convention</i> indica che, ai fini del pagamento del Prezzo di Rimborso e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla suddetta data; qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, l'ammontare del rimborso finale, e/o della Cedola saranno accreditati il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente precedente alla suddetta data.</p> <p><i>Preceding Business Day Convention</i> indica che, ai fini del pagamento del Prezzo di Rimborso e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato nel Giorno Lavorativo Bancario immediatamente precedente alla suddetta data.</p> <p>La Convenzione di Calcolo può essere <i>Adjusted</i> ovvero <i>Unadjusted</i>.</p> <p><i>Adjusted</i> indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificata la durata del periodo di calcolo degli interessi.</p>

	<i>Unadjusted</i> indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificata la durata del periodo di calcolo degli interessi.
Data di Emissione	La data di emissione delle Obbligazioni indicata nelle Condizioni Definitive.
Data di Godimento	La data a partire dalla quale maturano interessi sulle Obbligazioni indicata nelle Condizioni Definitive.
Data di Pagamento degli Interessi	Ciascuna data di pagamento degli interessi relativi alle Obbligazioni, indicata nelle Condizioni Definitive.
Data di Regolamento	La data, indicata nelle Condizioni Definitive, in cui le Obbligazioni sono accreditate sui conti degli investitori iniziali a fronte dell'avvenuto pagamento del relativo corrispettivo.
Data di Scadenza	La data, indicata nelle Condizioni Definitive, in cui è previsto il rimborso delle Obbligazioni.
Distribuzione sul MOT	o in cui sia indicato nelle Condizioni Definitive che l'Emittente intende avvalersi del MOT per la distribuzione delle Obbligazioni ai sensi dell'articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento di Borsa S.p.A., le Obbligazioni possono essere acquistate per il tramite di Intermediari Abilitati, che ricevono gli ordini di acquisto e provvedono ad immetterli sul MOT direttamente o - qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul MOT - trasmettendoli ad un operatore partecipante al MOT.
Documento di Registrazione	Il documento di registrazione relativo a Cassa depositi e prestiti S.p.A., depositato presso la CONSOB in data 26 novembre 2018, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0485791/18 del 22 novembre 2018, è incluso mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base.
Emittente o Cassa depositi e prestiti S.p.A. o CDP	Cassa depositi e prestiti S.p.A. con sede legale in Via Goito, 4 - 00185 Roma.
Fattore di Partecipazione o P	La percentuale, espressa come ammontare prefissato (superiore, uguale o inferiore al 100%) applicata al Parametro di Riferimento ai fini del calcolo delle Cedole a Tasso Variabile ed indicata nelle Condizioni Definitive.
Floor o Tasso Minimo	Il valore minimo da applicarsi al tasso della Cedola, indicato nelle Condizioni Definitive.
Gestione Ordinaria	Ai sensi dell'articolo 5, comma 8, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, così come successivamente modificato ed integrato, è stato istituito un

	<p>sistema di separazione organizzativa e contabile tra le attività di interesse economico generale e le altre attività svolte da CDP. In particolare, nell'ambito della Gestione Ordinaria sono ricomprese le unità responsabili delle attività di finanziamento e le relative attività di consulenza, studio e ricerca per la realizzazione di: (i) opere, impianti, reti e dotazioni, destinati a iniziative di pubblica utilità; (ii) investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, promozione del turismo, ambiente ed efficientamento energetico, <i>green economy</i>.</p>
Gestione Separata	<p>Ai sensi dell'articolo 5, comma 8, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, così come successivamente modificato ed integrato, è stato istituito un sistema di separazione organizzativa e contabile tra le attività di interesse economico generale e le altre attività svolte da CDP. In particolare, nell'ambito della Gestione Separata sono ricomprese le unità responsabili dell'attività di finanziamento dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, ovvero della concessione di finanziamenti, destinati a operazioni di interesse pubblico promosse dai soggetti precedentemente menzionati, del finanziamento di operazioni nei settori di interesse generale individuati con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), delle operazioni di interesse pubblico per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese e delle operazioni effettuate a favore delle PMI per finalità di sostegno dell'economia. Rientrano altresì nella competenza della Gestione Separata la gestione delle attività e delle funzioni trasferite al MEF con la trasformazione di CDP in società per azioni e la fornitura di servizi di consulenza a soggetti interni alla Pubblica Amministrazione. In Gestione Separata sono inoltre possibili interventi destinati all'accrescimento dell'efficienza energetica e finanziamenti nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo.</p>
Giorno Lavorativo o Giorno Lavorativo Bancario	<p>Indica, salvo il caso in cui sia diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, un giorno in cui le banche sono aperte a Milano e/o nel quale il <i>Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET 2) System</i> è operativo.</p>
Gruppo CDP	<p>Cassa depositi e prestiti S.p.A. unitamente alle società che rientrano nel proprio perimetro di consolidamento.</p>
Intermediario Abilitato	<p>Le imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 come successivamente modificato e/o integrato, società di intermediazione mobiliare e altri intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico, che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sul MOT direttamente o - qualora non siano</p>

	direttamente abilitati ad operare sul MOT - trasmettendoli ad un operatore partecipante al MOT.
Investitori Qualificati	Gli investitori qualificati di cui all'articolo 100 del Testo Unico, e relativa normativa regolamentare di attuazione.
Libretti di Risparmio Postale	Ai sensi decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, così come successivamente modificato ed integrato, i Libretti di Risparmio Postale sono prodotti finanziari nominativi o al portatore emessi da CDP e garantiti dallo Stato italiano, ai quali sono applicabili anche le disposizioni previste dal Codice Civile in materia di libretti di deposito a risparmio.
Margine o M	Valore (che può anche essere pari a zero) espresso in termini percentuali, come ammontare prefissato, ovvero come valore minimo, ed indicato nelle Condizioni Definitive (se diverso da zero), utilizzato per il calcolo delle Cedole a Tasso Variabile e delle Cedole Variabili.
Modulo di Adesione	Il modulo di sottoscrizione da utilizzarsi per l'adesione alle Singole Offerte.
Nota di Sintesi	La nota di sintesi del Prospetto di Base, redatta in conformità all'articolo 5, secondo comma, e all'Allegato 4 della Direttiva Prospetti.
Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o alla Quotazione	La nota di sintesi relativa a ciascuna Offerta e/o Quotazione allegata alle Condizioni Definitive e redatta in conformità all'articolo 24, secondo comma, del Regolamento n. 809/2004/CE.
Obbligazioni o Titoli o Prestito Obbligazionario	Le obbligazioni a tasso fisso costante (le " Obbligazioni a Tasso Fisso Costante "), le obbligazioni a tasso fisso crescente (le " Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente "), le obbligazioni a tasso fisso decrescente (le " Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente "), le obbligazioni a tasso fisso con andamento misto (le " Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto "), le obbligazioni a tasso variabile con possibilità di <i>cap</i> e/o <i>floor</i> (le " Obbligazioni a Tasso Variabile ") e le obbligazioni a tasso misto con possibilità di <i>cap</i> e/o <i>floor</i> (le " Obbligazioni a Tasso Misto "), di volta in volta offerte e/o quotate ai sensi del Programma.
Obbligazionisti	I portatori delle Obbligazioni.
Parametro di Riferimento o S	Per le Obbligazioni a Tasso Variabile o a Tasso Misto è il parametro, indicato nelle Condizioni Definitive, cui sono indicizzate le Cedole a Tasso Variabile e le Cedole Variabili.

Periodo di Offerta	Il periodo in cui è possibile aderire all'offerta delle Obbligazioni, come indicato nelle Condizioni Definitive.
Prezzo di Emissione	Il prezzo al quale sono emesse le Obbligazioni, come indicato nelle Condizioni Definitive.
Prezzo di Offerta	Il prezzo al quale sono offerte le Obbligazioni come indicato nelle Condizioni Definitive ovvero reso noto anche successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito <i>internet</i> del Responsabile del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive.
Prezzo di Rimborso	Il prezzo del rimborso delle relative Obbligazioni che sarà almeno pari al 100% del Valore Nominale, o almeno pari al Prezzo di Emissione se sopra la pari, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.
Programma	Il programma di offerta e/o di quotazione, costituito ai sensi del Prospetto di Base, di prestiti obbligazionari denominati "Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto, Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di <i>cap</i> e/o <i>floor</i> e Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di <i>cap</i> e/o <i>floor</i> ".
Prospetto di Base	Il prospetto di base redatto in conformità agli articoli 24, 26 ed agli Schemi di cui al Regolamento n. 809/2004/CE, così come successivamente modificato ed integrato, ed al Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato ed integrato. Ogni riferimento al Prospetto di Base deve essere inteso al Prospetto di Base come di volta in volta integrato e modificato da avvisi e supplementi approvati e resi disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile.
Regolamento Emittenti	Il Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato ed integrato.
Regolamento Mercati	Il Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, così come successivamente modificato ed integrato.
Responsabile del Collocamento	Il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico delle Obbligazioni.

Risparmio Postale	La raccolta di fondi, tramite Buoni Fruttiferi Postali e Libretti di Risparmio Postale, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato effettuata da CDP avvalendosi di Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, così come successivamente modificato ed integrato.
Singola Offerta o Offerta	L'offerta delle Obbligazioni di volta in volta rilevanti effettuata ai sensi del Programma le cui specifiche caratteristiche sono contenute nelle Condizioni Definitive.
Singola Quotazione o Quotazione	La quotazione delle Obbligazioni di volta in volta rilevanti effettuata ai sensi del Programma, le cui specifiche caratteristiche sono contenute nelle Condizioni Definitive.
Sistema di Gestione Accentrata	Il sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza Affari 6.
Termini e Condizioni	Le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni, da offrirsi e/o quotarsi ai sensi del Programma, ed i rapporti tra l'Emittente e gli Obbligazionisti, che sono riportate alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafi da 3.1 a 3.14 del Prospetto di Base.
Termini e Condizioni delle Obbligazioni	Le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, composte dai Termini e Condizioni e dalle Condizioni Definitive.
Testo Unico	Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato ed integrato.
Valore Nominale o VN	Il valore nominale delle Obbligazioni.
Valore Nominale Complessivo	Il valore nominale complessivo di una serie di Obbligazioni.